

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIGO)

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria, integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa.

SOSTEGNO AL LAVORO

PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19



ARTICOLO 19

- Il trattamento ordinario di integrazione salariale spetta per tutti i datori di lavoro del settore industriale
- È destinato ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio scorso ed è prevista la deroga al periodo di anzianità dei 90 giorni.
- Nella domanda va indicata la causale "Emergenza Covid 19"
- Decorrenza a partire dal 23 febbraio
- Durata massima 9 settimane che non vengono conteggiate ai fini del limite del biennio mobile e del quinquennio mobile
- Periodo temporale: entro il mese di agosto 2020
- Procedura: informazione, consultazione e l'esame congiunto anche per via telematica da concludere entro tre giorni successivi a quello della comunicazione
- Domanda: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa
- È sospesa la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per questo specifico periodo.

ARTICOLO 20

Qualora le imprese abbiano in corso alla data del 23 febbraio un trattamento di integrazione salariale straordinaria possono anch'esse presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sulla base di quanto indicato al punto precedente e previsto dall'art. 19. La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione del trattamento straordinario già in corso.

Per saperne di più, la normativa vigente prevede:

DESTINATARI

I lavoratori con anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data della domanda di integrazione salariale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

CAUSALI

- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili

all'impresa o ai lavoratori;

- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria. L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi.

Per quanto riguarda la coesistenza tra CIGO e CIGS nello stesso periodo e presso la medesima unità produttiva è consentita purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e individuati tramite specifici elenchi nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti.

DURATA

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino

a un massimo complessivo di 52 settimane. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile; qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio.

QUANTO SPETTA

Il trattamento di integrazione salariale ammonta **all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore** per le ore di lavoro non prestate.

L'importo del trattamento di integrazione salariale ordinario non può superare ogni anno **gli importi massimi mensili**, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

I massimali, per l'anno 2020 sono:

- Lavoratori con retribuzione mensile **inferiore o pari a euro 2.159,48** (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 939,89;
- Lavoratori con retribuzione mensile **superiori a euro 2.159,48** (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66.

Nel caso di utilizzo della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese, il numero delle ore lavorabili per ciascun mese andrà calcolato con i seguenti divisori per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell'individuazione del massimale, calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi.

ANNO 2020 ORE LAVORABILI

Gennaio	184	Luglio	184
Febbraio	160	Agosto	168
Marzo	176	Settembre	176
Aprile	176	Ottobre	176
Maggio	168	Novembre	168
Giugno	176	Dicembre	184

Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

PAGAMENTO

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta dell'azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio, le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile con UNIEMENS.

COSA PAGA L'AZIENDA

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il contributo addizionale ex articolo 5, d.lgs. 148/2015 pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite del primo punto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite del secondo punto, in un quinquennio mobile.

Il contributo addizionale non è dovuto per gli eventi oggettivamente non evitabili.

LA DOMANDA

L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali, aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

- le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro;
- le entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA

Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO

LA CGIL SEMPRE CON TE